



**CITTA' DI CASSANO D'ADDA**  
*Città metropolitana di Milano*

**Ordinanza nr. 67 del 05/04/2022**

**SETTORE 7. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**

<b>OGGETTO:</b>	<b>ORDINANZA PER IL CONTENIMENTO DELLA ZANZARA TIGRE - ANNO 2022</b>
-----------------	--

**SINDACO**

**RILEVATO** che da diversi anni il problema della zanzara tigre si è manifestato su tutto il territorio comunale provocando disagio e fastidio per tutta la cittadinanza.

**DATO ATTO** che il Comune interviene con misure preventive sulle aree pubbliche di propria competenza.

**CONSIDERATO** che per contenere la proliferazione della zanzara tigre "Aedes Albopictus", occorre attivare una campagna di prevenzione su tutto il territorio comunale, da estendersi necessariamente anche alle aree di proprietà privata, al fine di garantire l'efficacia della campagna stessa mirata al contenimento del fenomeno, rallentando l'espansione dei focolai.

**VISTA** la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus);

**VISTA** l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025";

**DATO ATTO** che, a livello europeo, il 2018 è stato caratterizzato dal più alto numero di segnalazioni di casi di WND e che in Lombardia i dati epidemiologici riguardanti la WND, hanno confermato 48 casi autoctoni di meningo-encefalite da West Nile Virus, Regione Lombardia ha rafforzato le misure preventive e la sorveglianza su uccelli, equidi e zanzare per la prevenzione e sorveglianza della WND;

**CONSIDERATO** al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

**CONSIDERATO** che la zanzara "Aedes Albopictus" ha scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la mobilità e l'insediamento di tale insetto anche in luoghi finora non interessati alla sua presenza;

**RILEVATO** che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso

ove depongono le uova, quali ad esempio: tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti, dei fiori ed annaffiatoi;

**CONSIDERATO CHE**, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

**RAVVISATA** la necessità di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara e pertanto anche su aree private, in quanto gli interventi adulticidi risultano parzialmente inefficaci e solo integrativi per situazioni particolari.

**CONSIDERATO** che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto.

**ATTESA** la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale.

**VISTA** la circolare del Ministero della salute prot. n. 20115 del 16.06.2015 avente per oggetto "Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia";

**VISTA** la nota di Regione Lombardia n. 2021.0026872 del 21.04.2021 aventi per oggetto "*Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori.*";

**RICHIAMATA** la nota ATS Milano città metropolitana prot. n. 74701 del 13.05.2021 avente per oggetto: "*Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori*";

**CONSIDERATA** pertanto la necessità di tutelare l'ambiente e preservare la salute e l'igiene pubblica dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione;

**DATO ATTO** che congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede, in collaborazione con l'Azienda di Tutela della Salute competente per il territorio, a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

**DATO ATTO** che sulla presente autorizzazione è stato rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante, nella fase preventiva della formazione dell'atto stesso, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa da parte del sottoscritto sostituto del Responsabile del Settore 7. Lavori Pubblici e Ambiente ai sensi e per gli effetti dall'art. 147-bis del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

**VISTI:**

- il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265,
- la L. 23/12/78 n. 833,
- il D.L. 4.12.1993 n. 496,
- l'art. 38 della L n. 142 del 8/06/1990,
- il Regolamento di Igiene della Regione Lombardia.

**RICHIAMATO** l'art. 50, comma 3, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, e s.m.i., ed accertati pertanto i propri poteri,

Tutto ciò premesso e considerato,

### **ORDINA**

A tutta la **cittadinanza** di mettere in atto **misure preventive** per la **lotta alla diffusione alla zanzara tigre** sul territorio comunale, con particolare attenzione al periodo compreso tra **aprile 2022** ed il **31 ottobre 2022** e comunque per tutto l'anno 2022, in cui devono essere eseguiti opportuni interventi di disinfestazione da zanzare, a cura e spese dei proprietari degli edifici e dei terreni o di chi ne abbia effettiva disponibilità, rispettando le seguenti modalità:

- **trattamenti di disinfestazione "larvicida"** al raggiungimento delle temperature delle acque stagnanti uguali o superiori a 10 gradi, dal mese di aprile in via continuativa fino a settembre/ottobre, in funzione delle condizioni meteorologiche. La periodicità dovrà essere congruente alla tipologia del prodotto utilizzato e praticato dopo ogni pioggia.
- **interventi "adulcidi"**, a completamento della lotta larvicida, sia nel periodo invernale contro le femmine svernanti, sia nel periodo estivo nei casi di maggiore e insopportabile presenza della specie in aree circoscritte, con prodotti che pur essendo di efficacia limitata nel tempo per la loro termolabilità, abbiano un alto potere abbattente sugli insetti bersaglio e bassissima tossicità per l'uomo e gli animali superiori.

In particolare:

#### **A tutti i cittadini di:**

1. **trattare** l'acqua presente nei tombini e caditoie, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche situati negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida conservando la documentazione dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa procedere alla chiusura degli stessi tombini, caditoie, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizione di integrità;
2. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana (es. copertoni, bottiglie, sottovasi di piante) e simili ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
3. **evitare** la formazione di raccolte d'acqua in luoghi poco accessibili o nascosti quali cantine sotterranee, intercapedini;
4. **procedere** allo svuotamento dei contenitori con acqua stagnante, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, e successivamente alla loro accurata pulizia e, se possibile, chiusura ermetica con teli plastici, zanzariere o coperchi a tenuta; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio;
5. **svuotare** contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici e annaffiatori settimanalmente, con divieto di svuotamento

- nei tombini;
6. **introdurre** nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio pesci rossi e gambusia ecc);
  7. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
  8. **pulire** periodicamente le grondaie per favorire il deflusso delle acque piovane ed evitare così eventuali ristagni; assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare la raccolta di acqua stagnante anche temporaneamente;
  9. **provvedere** al taglio periodico dell'erba nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive;

#### **Agli amministratori condominiali di:**

1. **trattare** l'acqua presente nei tombini e caditoie, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche situati negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa procedere alla chiusura degli stessi tombini, caditoie, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizione di integrità;
2. **segnalare ed informare** i condomini e le ditte appaltatrici della pulizia degli stabili affinché:
  - a. non vengano abbandonati oggetti e contenitori di qualsiasi natura o dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi ed all'interno delle abitazioni;
  - b. procedano allo svuotamento dei contenitori con acqua stagnante, e successivamente alla loro accurata pulizia e, se possibile, chiusura ermetica con teli plastici, zanzariere o coperchi a tenuta;
  - c. vuotino contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, settimanalmente, con divieto di svuotamento nei tombini;
3. **introdurre** nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio pesci rossi, gambusia, ecc.);
4. **assicurare** lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare la raccolta di acqua stagnante anche temporaneamente;
5. **provvedere** al taglio periodico dell'erba nei cortili, nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive.

#### **Ai soggetti pubblici e privati gestori dei corsi d'acqua, scarpate ferroviarie, cigli stradali di:**

1. **curare** la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
2. **mantenere** le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua;
3. **mantenere** le aree libere da eventuali sterpaglie.

#### **Alle aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo di:**

1. **curare** lo stato di efficienza di tutti gli impianti e depositi utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora le aziende suddette utilizzino pneumatici sui teli di

copertura dei silos ed altre situazioni all'aperto, i suddetti pneumatici devono essere periodicamente trattati con prodotti larvicidi e adulticidi.

**A tutti i conduttori di orti:**

1. **eseguire** annaffiature dirette tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** tutti i contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta o con rete a zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi o bidoni di acqua.

**Ai proprietari e responsabili di depositi ed attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero di:**

1. **adottare** tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte di acqua, quali ad esempio lo stoccaggio di materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe ed avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia ed altri;
2. **assicurare**, nei riguardi di materiali stoccati all'aperto per i quali siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione di potenziali focolai larvali da praticare ogni 15/30 giorni a seconda del prodotto utilizzato.

**Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in genere di:**

1. **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
2. **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico - sanitario;
3. **provvedere** alla disinfestazione dell'acqua contenuta nei copertoni qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
4. **non consegnare** copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

**Ai responsabili dei cantieri di:**

1. **evitare** raccolte idriche in bidoni ed altri contenitori, qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte con accumulo d'acqua;
3. **provvedere** in caso di sospensione dell'attività del cantiere alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte con accumulo di acque meteoriche;

**All'interno dei cimiteri:**

1. **riempire** con sabbia umida i vasi portafiori, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, anche per appesantire i vasi di fiori finti;
2. **introdurre** nei contenitori d'acqua che non possono essere rimossi e svuotati (sottovasi, vasi portafiori nei cimiteri) filamenti di rame in ragione di almeno 20/30 grammi per litro,
3. **rovesciare** frequentemente, per terra e non nei tombini, l'acqua dei portafiori, dei sottovasi, di altri contenitori.

## **VIETA**

**SIA SU SUOLO PUBBLICO CHE QUELLO PRIVATO, DI PRODURRE O MANTENERE RISTAGNI D'ACQUA, POZZI, POZZETTI FOGNARI, CISTERNE, RECIPIENTI CONTENENTI ACQUA O COMUNQUE RACCOLTE DI ACQUE PERMANENTI SENZA UNA DIFESA CHE IMPEDISCA LO SVILUPPO DI ZANZARE E SENZA SOTTOPORLI A PERIODICI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE.**

### **CONSIGLIA DI**

- mantenere puliti e rasati i prati ed i giardini eliminando le sterpaglie;
- pulire e trattare bene i vasi prima di ritirarli all'interno durante i periodi freddi per eliminare le uova invernali eventualmente presenti;
- annaffiare il prato in orario notturno e non serale o diurno;
- eliminare l'acqua dagli evaporatori dei caloriferi, quando l'impianto è spento, e dai condizionatori d'aria
- installare zanzariere alle finestre per ridurre l'ingresso delle zanzare nel periodo estivo;
- chiudere le porte, le finestre ed i canali di areazione che collegano i locali caldaia, le cantine i box o altro con l'esterno a fine stagione estiva o applicare le zanzariere;
- raccomandare ai vicini e conoscenti l'osservanza dei consigli soprariportati;

### **PRECISA CHE**

La programmazione ed esecuzione degli interventi larvicidi e adulticidi dovranno essere conformi a quanto indicato nelle istruzioni dei prodotti prescelti, di sintesi o biologici, ed a quanto disposto dalla ATS Milano Città Metropolitana - Dipartimento di Prevenzione Medico - SC Igiene e Sanità Pubblica - S.S. Igiene degli Ambienti di Vita, inoltre sono condizionate dal controllo della proliferazione delle zanzare e necessarie nei casi di emergenza sanitaria.

Altresì deve essere seguito il rispetto scrupoloso della posologia prevista per il relativo principio attivo, che ne stabilisce la concentrazione, la tempistica e le modalità di somministrazione, nonché l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione personale durante lo svolgimento delle operazioni di disinfestazione.

### **CONSIDERATA**

La necessità universalmente riconosciuta di preservare le api e l'importanza del relativo bottinamento sulle fioriture presenti sul territorio comunale, sia sotto il profilo ambientale che economico nonché della salute di coloro che beneficiano del prodotto dell'alveare,

## **VIETA**

ai sensi della normativa vigente, di effettuare trattamenti antiparassitari nei periodi di fioritura e comunque nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno, e promuove tra i cittadini comportamenti idonei per contenere la diffusione di insetti nocivi senza l'uso di pesticidi.

### **CHIEDE**

**A tutti gli amministratori condominiali** degli stabili siti sul territorio di Cassano d'Adda (MI), copia del contratto stipulato con idonea ditta di disinfestazione per il

contenimento delle zanzare c/o le aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche e le aree a verde condominiali, corredato dalla calendarizzazione degli interventi previsti per l'anno in corso. Tale documentazione dovrà essere inviata via PEC: protocollo@comune.cassanodadda.mi.legalmail.it  
**entro il prossimo 20 aprile.**

Gli Amministratori condominiali dovranno altresì conservare la documentazione relativa ai prodotti utilizzati e l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese, che dovrà essere esibita su semplice richiesta del personale incaricato all'osservanza della presente ordinanza.

### **DISPONE**

che la sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali), sia determinata da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00;

che il Corpo di Polizia Locale di Cassano d'Adda e l'ATS Milano Città Metropolitana - Dipartimento di Prevenzione - Servizio igiene e sanità pubblica provvedano alla vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento ed all'irrogazione delle sanzioni, per quanto di competenza;

che la presente ordinanza abbia efficacia temporale nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente atto e il 31 dicembre 2022, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni, in presenza di rilevanti scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti climatici in corso.

Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Grazia Maria Bartucci Responsabile del Settore 7. Lavori pubblici e ambiente.

### **DISPONE ALTRESI'**

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

### **AVVISA**

che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 7.08.1990 contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso: al T.A.R. LOMBARDIA entro e non oltre i 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso e in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Del presente provvedimento **dispone:**

- l'invio di copia della presente ordinanza al Corpo di Polizia Locale affinché vigili che venga rispettato codesto atto;
- l'invio di copia della presente ordinanza all'ATS Milano Città Metropolitana, Dipartimento di Prevenzione, Servizio igiene e sanità pubblica PEC: protocollogenerale@pec.ats-milano.it;
- di rendere noto alla cittadinanza, tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cassano d'Adda, per tutto il tempo di validità del presente provvedimento ai sensi della Legge del 23/12/1978 n. 833 e s.m.i., nonché con

- pubblicazione sul sito e sui Social Network del Comune, e tramite l'invio di newsletter, nonché ulteriori forme che venissero individuate;
- di consegnare copia della presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

SINDACO  
Colombo Fabio

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il/La sottoscritto/a, Responsabile del SETTORE 7. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE esprime PARERE favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa della sopra estesa proposta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 4, comma 1 e 5, comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.

Cassano  
04/04/2022

d'Adda,

SETTORE 7. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Bartucci Grazia Maria Antonia

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente ordinanza viene pubblicata all'Albo pretorio online del Comune dalla data odierna per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Cassano d'Adda, 05/04/2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Cristian Davide Pederzoli

---

Copia conforme ai documenti sottoscritti digitalmente